

LE AGEVOLAZIONI PER STARTUP PREVISTE DAL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

Il nuovo regime forfettario 2016 prevede ulteriori e specifiche agevolazioni per le nuove attività: la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività

Il nuovo regime forfettario è un regime che può essere applicato, previa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma da:

- soggetti che iniziano una nuova attività;
- soggetti che già ne esercitano una.

L'art. 1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015, istitutiva del regime forfettario, prevedeva un'ulteriore agevolazione per i soggetti che iniziavano una nuova attività: la riduzione del reddito imponibile di un terzo su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% per i primi tre anni di attività.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una **riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%)**.

Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfettario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario 2016

- **il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività**, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- **l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta** sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- **qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza** da altro soggetto, **l'ammontare dei relativi ricavi e compensi**, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, **non sia superiore ai limiti previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO**.

Come si può notare si tratta sostanzialmente dei medesimi requisiti previsti per poter accedere ai vecchi regimi agevolati (minimi e nuove iniziative produttive) oramai abrogati, con la fondamentale differenza che per il nuovo regime forfettario il rispetto di tali condizioni non ostacola l'accesso al regime, ma solamente influiscono sulla possibilità di beneficiare della riduzione di un terzo del reddito imponibile.

Quindi se un contribuente inizia una nuova attività senza rispettare una delle condizioni sopra descritte, ma soddisfano i requisiti di accesso potrà ugualmente fruire del regime forfettario, senza tuttavia poter beneficiare dell'ulteriore agevolazione.

Un'ultima importante precisazione: anche ai **soggetti che fino al 2014 fruivano del regime dei minimi o del regime delle nuove iniziative produttive** e che dal 2015 (e 2016) applicano il nuovo regime forfettario viene riconosciuta la **possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le**

start up per i periodi d'imposta che residuano al compimento del quinquennio in cui è valida detta riduzione.

Come noto la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato **Regime Forfettario** destinato alle **persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.**

Con l'entrata in vigore del nuovo regime agevolato, **vengono abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:**

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- il regime agevolato per gli "ex minimi" (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

Per quanto riguarda il **regime dei "nuovi minimi"** (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) si ricorda che l'art 10 comma 12-undecies del D.L.192/2014 (Decreto "Milleproroghe") derogando a quanto disposto dall'art. 1 comma 85 della Legge di Stabilità 2015 **ha prorogato fino al 31/12/2015 la possibilità di adottare tale regime agevolato.**

Quindi dal 2016 il **nuovo regime forfettario diventa l'unico regime agevolato**, che può essere utilizzato **sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività**, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa **ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi** i quali possono continuare ad applicarlo **in via transitoria e fino alla scadenza naturale** (il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfettario, valutandone l'eventuale convenienza.

Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, la norma ha introdotto **numerosi requisiti**, alcuni dei quali peraltro modificati dalla Legge di Stabilità 2016, **requisiti che vanno verificati nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del regime agevolato** (quindi per chi intende usufruirne dal 2016 i requisiti vanno verificati sui dati del 2015) ovvero nel corso dei periodi d'imposta in cui si usufruisce del regime al fine di poter restare nell'ambito dello stesso; **in caso di inizio attività l'accesso al regime va effettuato presumendo il possesso dei requisiti di legge.**

Requisiti Soggettivi di accesso al regime forfettario

Da un punto di vista **soggettivo** abbiamo già avuto modo di evidenziare che il regime in esame è fruibile dalle **persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari)**; mentre le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Requisiti Oggettivi di accesso al regime forfettario

Da un punto di vista oggettivo invece l'accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 nella tabella sottostante vengono messi in evidenza i requisiti richiesti per l'accesso al regime dal 1 gennaio 2016 (a confronto con i requisiti richiesti nel 2015):

Requisiti	2015	2016
Limite dei ricavi e compensi	Da € 15.000 ad € 40.000 a seconda dell'attività esercitata	Da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell'attività esercitata
Spese per lavoro dipendente e assimilati	Non superiori ad € 5.000 lordi	Non superiori ad € 5.000 lordi
Beni strumentali	Costo complessivo non superiore ad € 20.000	Costo complessivo non superiore ad € 20.000
Redditi di lavoro dipendente o assimilato	Il reddito da lavoro autonomo o d'impresa deve essere prevalente rispetto a quello da lavoro dipendente o assimilato.	Redditi da lavoro dipendente (pensione) ed assimilato non eccedenti € 30.000.

Tali requisiti dovranno essere verificati, per coloro che sono già in attività sui dati dell'anno precedente, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti.

Limite dei ricavi e compensi

Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non devono essere superiori ai limiti indicati e sotto riportati diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata.

Per effetto della modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 sono state **incrementate le soglie dei ricavi e dei compensi che consentono l'accesso al regime** rendendo così il regime forfetario fruibile ad una platea più ampia dei contribuenti. Tali modifiche, che hanno portato ad un **aumento generalizzato di tali soglie di 10.000 euro** per tutte le attività tranne che per le **categorie professionali per le quali l'aumento è stato di 15.000 euro** sono state introdotte anche in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo di alcune categorie economiche (quali ad esempio i professionisti), particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per poter accedere al nuovo regime fiscale agevolato.

Si noti bene poi che si parla di ricavi o compensi, e non di reddito, in quanto come vedremo le spese sostenute non avranno rilevanza nel nuovo regime.

Ad esempio:

- un ingegnere (codice attività 71.12.10) che nel corso del 2015 ha incassato compensi per € 31.000 non potrà nel 2016 accedere al regime;
- un agente di commercio di apparecchi elettrodomestici (codice attività 46.18.22) che nel corso del 2015 ha conseguito ricavi per € 16.000 potrà accedere nel 2016 al regime (previa verifica anche degli altri requisiti);
- un imprenditore che gestisce una gelateria (codice attività 56.10.30) che nel 2015 ha conseguito corrispettivi per € 49.000 potrà accedere nel 2016 al regime (previa verifica anche degli altri requisiti).

Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori

Per accedere al regime forfettario non devono esser state sostenute spese superiori ad € 5.000 lordi per:

- lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);
- lavoro dipendente, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (art. 61 D.Lgs 276/2003);
- utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c), del Tuir);
- prestazioni di lavoro erogate all'imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

Acquisto di beni strumentali

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non deve superare € 20.000. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfettario dal 2016 si dovrà verificare che "lo stock" di beni strumentali detenuti alla fine dell'esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2015) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:

- per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir;
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.

Non saranno rilevanti invece nel calcolo:

- beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;
- beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo (C.M. n. 6/E/2015).

Redditi di lavoro dipendente

*****ABROGATO***** Infine, ulteriore condizione per poter accedere al regime è che **i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir.

La verifica di tale prevalenza non è, comunque, rilevante se:

- il rapporto di lavoro è cessato;
- ~~la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000.~~

Tale requisito di accesso al regime forfetario è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2016; è stata tuttavia introdotta una **nuova causa di esclusione** dal regime per coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi da pensione di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir, **eccedenti l'importo di 30.000 euro**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Cause d'esclusione dal nuovo regime forfetario

Sono previste infine alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l'accesso al regime forfetario, ovvero per:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza di cui all'articolo 116 del Tuir.

Da mettere in evidenza che **le cause di esclusione vanno verificate nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente**, quindi ad esempio: se un soggetto applicava nel corso del 2015 un regime speciale iva o era socio di una Srl trasparente potrà comunque avvalersi del nuovo regime forfetario dal 2016 se dal 01/01/2016 non applichi più il regime speciale iva o se abbia ceduto, entro il 31/12/2015, la partecipazione.

- **Come detto, è stata introdotta una nuova causa di esclusione dal regime forfetario** per coloro che hanno percepito, con riferimento all'anno precedente, redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi redditi da pensione eccedenti l'importo di € 30.000.

Tabella dei codici ATECO per il Regime Forfettario 2016

Gruppo di settore	Cod. Attività ATECO 2007	Valore soglia ricavi/compensi 2016	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000	67%

COME CALCOLARE IL REDDITO E L'IMPOSTA DA VERSARE PER IL NUOVO REGIME FORFETTARIO

la novità maggiormente rilevante del nuovo regime forfettario sta proprio nelle modalità di **determinazione del reddito da assoggettare a tassazione**.

A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati **il reddito imponibile** sarà determinato **applicando ai ricavi e compensi** percepiti nel periodo d'imposta **il coefficiente di redditività** previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta, **e sul reddito così determinato**, al netto dei contributi previdenziali versati, **andrà applicata un'imposta sostitutiva pari al 15%**.

Da quanto detto si può desumere che:

- ai fini della determinazione del reddito imponibile **non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo**, siano esse inerenti o meno all'attività svolta dal contribuente. **Le uniche spese** che possono essere portate in deduzione sono i **contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- **il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa**: assumono rilevanza i **ricavi o compensi effettivamente incassati** nel corso del periodo d'imposta;
- **l'imposta del 15% è sostitutiva dell'imposta sui redditi (irpef)**, delle **addizionali regionali e comunali** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive (irap)**.

Nel caso di imprese familiari viene stabilito che l'imposta sostitutiva sia dovuta esclusivamente dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito dell'impresa stessa prima dell'imputazione della quota ai familiari; i contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Da un punto di vista **operativo** la determinazione dell'imposta da versare appare abbastanza semplice: **si dovrà riportare l'ammontare dei ricavi o compensi realizzati alla percentuale di imponibilità** stabilita a seconda del codice ATECO di appartenenza; dal reddito imponibile così determinato si dovranno sottrarre i contributi previdenziali versati e **su tale differenza applicare l'imposta sostitutiva del 15%**.

Esempio: come si calcola il reddito per il nuovo regime forfettario:

Il sig. Verdi svolge l'attività di avvocato e presenta nel 2016 i requisiti per l'applicazione del nuovo regime forfettario; nel corso dell'anno ha incassato compensi per € 13.000 e versato contributi previdenziali per € 2.700.

Compensi percepiti	€ 13.000
Spese	–
Reddito imponibile lordo	€ 13.000*78% = € 10.140
Contributi previdenziali	€ 2.700
Reddito imponibile netto	€ 10.140 – € 2.700 = € 7.440



Imposta sostitutiva	15%
Imposta sostitutiva	€ 7.440 * 15% = € 1.116

Per i soggetti che applicano il regime forfetario i ricavi e compensi percepiti **non sono soggetti a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta; a tale fine, i contribuenti **dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Pertanto nelle fatture emesse:

- non si dovrà applicare la ritenuta d'acconto;
- dovrà essere indicata in fattura un'apposita dicitura in cui si dichiara che la somma percepita non è soggetta ad imposta sostitutiva ed il relativo riferimento normativo:

“Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”

Infine, per quanto riguarda le **modalità e i termini di versamento** la norma stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.